



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 maggio 2020
(OR. en)

8357/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0089(NLE)**

**WTO 89
AGRI 155
COASI 51**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 213 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 213 final.

All.: COM(2020) 213 final



Bruxelles, 27.5.2020
COM(2020) 213 final

2020/0089 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati¹ relativi a un accordo con la Cina al fine di ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche che rientrano nel suo ambito di applicazione e di fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.

Sulla base di suddette direttive, la Commissione ha negoziato con la Repubblica popolare cinese un accordo ambizioso e globale sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

A seguito della conclusione negoziati nel novembre 2019, il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

A seguito della firma dell'accordo, la Commissione avanza la seguente proposta di decisione del Consiglio:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La conclusione dell'accordo si inserisce nella strategia globale dell'UE per la promozione della sua politica in materia di indicazioni geografiche. L'iniziativa mira a garantire una protezione elevata, almeno al livello previsto dall'articolo 23 dell'accordo TRIPS-plus, per un elenco di indicazioni geografiche dell'UE nella Repubblica popolare cinese e di indicazioni geografiche cinesi nell'UE. L'iniziativa apporterà un vantaggio competitivo ai produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La conclusione di un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche con la Repubblica popolare cinese è coerente con le azioni esterne dell'UE, in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti la sua strategia di promozione della politica in materia di indicazioni geografiche.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche deve essere concluso dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

¹ Documento 13325/10: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13325-2010-INIT/it/pdf>

Poiché è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare la posizione dell'Unione relativa ad alcune modifiche dell'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche, è stato inoltre aggiunto come base giuridica l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, che prevede procedure accelerate e/o semplificate per l'approvazione di tali modifiche.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione comprende disposizioni istituzionali che stabiliscono la creazione di un comitato misto al fine di monitorare l'attuazione dell'accordo e di potenziare la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche.

Il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione.• Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche stabilisce le condizioni per un elevato livello di protezione sul mercato cinese delle indicazioni geografiche proposte.

In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto quanto segue:

un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche dell'UE, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, che fornisce una protezione contro la traduzione, la trascrizione o la traslitterazione e contro l'utilizzo di dette indicazioni geografiche, accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili, per un prodotto non originario.

La protezione di 175 indicazioni geografiche aggiuntive entro quattro anni dall'entrata in vigore e un meccanismo per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche in seguito;

le indicazioni geografiche coesisteranno con i marchi commerciali legittimi anteriori, di cui la stragrande maggioranza appartiene ai legittimi proprietari in Europa.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2020/... del Consiglio², l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è stato firmato il GG MM YYYY, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo proposto intende ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.
- (3) L'articolo 10 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di modificare gli allegati dell'accordo.
- (4) È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato, ad approvare a nome dell'Unione la posizione da adottare in sede di comitato misto in merito alle modifiche proposte agli allegati I e da III a VI dell'accordo.
- (5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

² Decisione (UE) 2020/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L ...).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Ai fini dell'articolo 3 dell'accordo, la posizione dell'Unione sulle modifiche proposte agli allegati III e IV nonché sulle pertinenti soppressioni corrispondenti dagli allegati V e VI dell'accordo è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione conformemente alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
2. Ai fini della modifica dei riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, la posizione dell'Unione sulle modifiche proposte agli allegati III e IV dell'accordo è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.⁴

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁴ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.